

Codice A1816B

D.D. 20 gennaio 2021, n. 121

**R.D.523/1904. Polizia Idraulica n. 6580 - CN PO856. Autorizzazione idraulica e Concessione Demaniale per regolarizzazione e mantenimento di un ponticello di accesso all'ex. albergo "Radium" sul torrente Lurisia, in comune di Roccaforte di Mondovì (CN). Richiedente: Lurisia S.r.l. Approvazione bozza di disciplinare concessione demaniale.**



**ATTO DD 121/A1816B/2021**

**DEL 20/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** R.D.523/1904. Polizia Idraulica n. 6580 – CN PO856. Autorizzazione idraulica e Concessione Demaniale per regolarizzazione e mantenimento di un ponticello di accesso all'ex. albergo "Radium" sul torrente Lurisia, in comune di Roccaforte di Mondovì (CN). Richiedente: Lurisia S.r.l. Approvazione bozza di disciplinare concessione demaniale.

In data 27/08/2020, la Lurisia S.r.l. con sede in frazione Lurisia di Roccaforte di Mondovì (CN), ha presentato istanza di regolarizzazione, ai fini del rilascio della concessione demaniale per il mantenimento di un ponticello con annessi impianti tecnologici privati, di accesso all'area ex albergo "Radium" in Via delle Terme, frazione Lurisia, sul torrente Lurisia, a catasto al Foglio 15 mappale 276-258, in comune di Roccaforte di Mondovì.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Roccaforte di Mondovì (pubblicazione n. 821/2020 dal 18/12/2020 al 2/01/2021) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Tale attraversamento è costituito da un ponticello ad arco in muratura, di lunghezza m 5,00 e larghezza m 4,30 circa.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato torrente Lurisia è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Begliatti Marta ed integrati in data 9-12-2020, in base ai quali è previsto il mantenimento del ponticello con annessi impianti tecnologici privati, per l'accesso all'area avanti citata, avente una superficie di occupazione demaniale pari a 19,60 mq, nonché le annesse opere di consolidamento e completamento e costituiti dai seguenti elaborati:

- Elaborato 00 : Relazione illustrativa revisione.
- Elaborato 01 : Estratti cartografici.
- Elaborato 02: Pianta sezioni prospetti.
- Elaborato 03: Relazione tecnico idraulica.
- Elaborato 04: Planimetria sezioni trasversali.
- Elaborato 05: Sezioni trasversali.
- Elaborato 06: Documentazione fotografica.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che il ponticello è esistente, che ha una luce inferiore a m 6,00 e che la portata di piena, valutata con tempi di ritorno 200 anni risulta smaltita e verificata entro la sezione di attraversamento inoltre, con tempi di ritorno di 100 anni risulta altresì verificato il franco minimo di mt 1,00; si può procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria essendo garantito il franco di sicurezza previsto dalla Direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Compatibilità idraulica infrastrutture), dovranno comunque essere assunti i seguenti adempimenti a carico del concessionario:

- a) Adottare misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale del ponticello e del tratto di corso d'acqua interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);
- b) Adottare misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e a salvaguardia della pubblica incolumità;
- c) Posizionare cartello indicante la portata massima di transito di automezzi nonché avviso, che al superamento delle condizioni di sicurezza di massima piena, dovrà essere vietato il transito sul ponticello; a tal fine dovrà essere posta sulle spalle del ponte, indicatore di massima piena mediante posa di asta graduata idrometrica;

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati progettuali, il mantenimento del ponticello in argomento con annessi impianti tecnologici privati, è ritenuto ammissibile nel rispetto degli adempimenti di cui sopra;

Trattandosi di manufatto privato, la concessione viene rilasciata a titolo oneroso ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019, con la costituzione di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2 ;
- D.P.R. N. 616/1977 art. 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.Lgs. n. 112/1998 art.86 e 89;
- L.R. n. 44/2000 art.59;
- L.R. n. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28/07/2008 art. 17;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;

*determina*

1) di regolarizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, alla Lurisia S.r.l. un ponticello con annessi impianti tecnologici privati nel torrente Lurisia, frazione Lurisia a catasto al Foglio 15 mappale 276-258 del Comune di Roccaforte di Mondovì, nonché autorizzare le opere di completamento e consolidamento, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e in premessa citati, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) Adottare misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale del ponticello e del tratto di corso d'acqua interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);

b) Adottare misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e a salvaguardia della pubblica incolumità;

c) Posizionare cartello indicante la portata massima di transito di automezzi nonché avviso, che al superamento delle condizioni di sicurezza di massima piena, dovrà essere vietato il transito sul ponticello; a tal fine dovrà essere posta sulle spalle del ponte, indicatore di massima piena mediante posa di asta graduata idrometrica;

d) I lavori in di cui al punto c) e di consolidamento e completamento del ponticello, dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

e) Il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i

lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

f) I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza é pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;

g) Durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

h) Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

i) L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

l) Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

m) La regolarizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

n) Il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

2) Di concedere alla Lurisia S.r.l. con sede in frazione Lurisia in Roccaforte di Mondovì, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con un ponticello con annessi impianti tecnologici privati, nel torrente Lurisia, a catasto al Foglio 15 mappale 276-258 del Comune di Roccaforte di Mondovì, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza e costituiti da:

- Elaborato 00 : Relazione illustrativa revisione.
- Elaborato 01 : Estratti cartografici.
- Elaborato 02: Pianta sezioni prospetti.
- Elaborato 03: Relazione tecnico idraulica.
- Elaborato 04: Planimetria sezioni trasversali.
- Elaborato 05: Sezioni trasversali.
- Elaborato 06: Documentazione fotografica.

3) Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) Di accordare la concessione per la durata di **anni 9 (nove)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2029, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5) di determinare il canone annuo in Euro 188,00 (centottantotto/00), fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'Art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

6) trattandosi di opere in sanatoria con dichiarazione di realizzazione avvenuta da oltre dieci anni, è stato richiesto per le annualità pregresse l'importo di Euro 1.981,00 (millenovecentottantuno/00) relative alle annualità 2010-2020;

7) di determinare l'importo della cauzione infruttifera mediante deposito cauzionale di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) pari a due annualità, a titolo di garanzia degli obblighi di concessione e di richiedere la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Regionale;

8) di dare atto che l'importo di Euro 188,00 (centottantotto/00), versato a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2020, è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

9) di dare atto che, l'importo di Euro 376,00 (trecentosettantasei/00) versato per la costituzione di cauzione infruttifera a titolo di garanzia degli obblighi di concessione, è stato regolarizzato con l'accertamento n. 2503/20 cap. 64730 reversale n. 22521/20 e impegno n. 13162/20 cap. 442030 del bilancio 2020.

10) di dare atto che l'importo di Euro 1.981,00 (millenovecentottantuno/00) versato a titolo di canoni demaniali pregressi, è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Protezione Civile, Trasporti e*

*Logistica*

*Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

**Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù) –**

**CN PO 856**

**Rep. n°                      del**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per attraversamento con ponte e annessi impianti tecnologici sul torrente Lurisia, nel comune di Roccaforte di Mondovì (CN), frazione Lurisia.

**Richiedente/Concessionario : LURISIA Srl , con sede in ..... frazione .....**

**Via ..... n. ....** (C.F. .... P. IVA .....), nella persona della Sig.  
..... nata a ..... il ....., in qualità di socio amministratore.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per attraversamento con ponte e annessi impianti tecnologici sul torrente Lurisia, nel comune di Roccaforte di Mondovì (CN), frazione Lurisia, presso i lotti così censiti:

Da Foglio 15 mappale n. 276 a Foglio 15 mappali 258;

Quanto sopra come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.**

Ai soli fini idraulici, per il ponticello, la regolarizzazione e le opere di consolidamento e

completamento dovranno essere realizzate secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e nella fattispecie della relazione tecnica idraulica, che si allegano al presente disciplinare, subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. .... /A1816B del ..... di autorizzazione idraulica (P.I. 6580).

La Concessione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del concessionario, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno, che dovesse derivare ad essi, in conseguenza della presente.

La Concessione si intende altresì accordata, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

### **Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2029**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le



disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

**.Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso, nonché da qualsiasi danno con conseguenze civili e penali annesse, risarcimenti di ogni genere e/o indennizzi, derivanti da eventi che si verificassero sul torrente Lurisia. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Come evidenziato nella predetta Determinazione richiamata all'art. 2, il Richiedente è obbligato a:

- 1) Mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle**

dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.

2) Adottare misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale del ponticello e del tratto di corso d'acqua interessato (costante manutenzione, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);

3) Adottare misure gestionali in corso di evento di piena finalizzate all'adozione degli interventi di emergenza necessari per la sicurezza dell'opera e a salvaguardia della pubblica incolumità;

4) Posizionare cartello indicante la portata massima di transito di automezzi nonché avviso, che al superamento delle condizioni di sicurezza di massima piena, dovrà essere vietato il transito sul ponticello; a tal fine dovrà essere posta e mantenuta sulle spalle del ponte, indicatore di massima piena mediante posa di asta graduata idrometrica;

5) Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente Concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

#### **Art. 5 – Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro 188,00 (centottantotto/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il

pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno.

Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6 – Deposito cauzionale.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 376,00 (trecentosettantasei/00)**.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

#### **Art 7 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 8– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

#### **Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via ..... n. .... – ....., frazione ..... (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo

per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

\_\_\_\_\_  
IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)

\_\_\_\_\_